

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORI STRADA DEI VEICOLI A MOTORE - L.R.T. n. 48 del 27.06.1994

Violazione	Articolo violato	Art. sanzionatorio	Sanzione	Sequestro	Competenza
Divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'art. 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'art.1 (indicate dagli artt. 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285, nonché delle strade private)	L.R.T. 48/94 art. 2 comma 1	L.R.T. 48/94 art. 10 comma 1	Eu 172,00		Provincia
Mancata ottemperanza del conducente alla formale intimazione di fermarsi	L.R.T. 48/94 art. 2 comma 1	L.R.T. 48/94 art. 10 comma 2	Idem c.s. + Eu 51,00		Provincia
Divieto di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati nelle aree di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g., h (limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare	L.R.T. 48/94 art. 2 comma 1	L.R.T. 48/94 art. 10 comma 1	Eu 172,00		Provincia
Divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque sia stabilito espressamente dal Comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilità del suolo	VEDI ORDINANZE SPECIFICHE				
Divieto di circolazione di motoslitte nelle aree di cui all'art. 2 fatte salve le deroghe di cui all'art. 3	L.R.T. 48/94 art. 4	L.R.T. 48/94 art. 10 comma 3	Eu 2064,00		Provincia
Divieto, salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nonché di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi predetti anche su sentieri e mulattiere	L.R.T. 48/94 art. 5	L.R.T. 48/94 art. 10 comma 3	Eu 2064,00		Provincia